



Carmen Raviele
Notaio

Repertorio n.5883

Raccolta n.3081

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno trenta del mese di marzo alle ore diciotto e minuti quarantacinque (18,45) in Gubbio (PG), nel mio studio alla Via Beniamino Ubaldi n. 5

30 marzo 2023

Innanzi a me **dott.ssa Carmen Raviele**, Notaio residente in Gubbio (PG), iscritto nel Ruolo del Collegio del Distretto Notarile di Perugia

E' PRESENTE:

BEDINI ELISABETTA, nata a Gubbio (PG) il 14 giugno 1977, domiciliata per la carica presso la sottoindicata sede associativa, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione di Volontariato

EL.BA ASSOCIAZIONE ELISABETTA BARBETTI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", in sigla "EL.BA ODV" con sede in Gubbio (PG), Via del Popolo n.15, avente cod.fisc.92008280544, P.Iva 02623860547, iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato presso la Regione Umbria con Determinazione Dirigenziale n.7637 del 15 settembre 2004, la quale dichiara di essere autorizzata al presente atto in virtù dei poteri alla stessa conferiti dal vigente statuto associativo.

Dell'identità personale, qualifica e poteri della comparente, cittadina italiana, io Notaio sono certo.

La costituita Bedini Elisabetta, agendo nella suindicata qualità, mi dichiara che è qui riunita l'assemblea della detta Associazione, convocata per questo giorno, luogo ed ora in seconda convocazione, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui in seguito ed invita pertanto me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa andrà ad adottare.

Aderendo alla fattami richiesta io Notaio dò atto di quanto segue:

- ai sensi del vigente statuto associativo, nonché per designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'assemblea la costituita Bedini Elisabetta la quale

CONSTATATO E FATTO CONSTATARE

A - che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma dell'articolo 13 dello statuto dell'associazione mediante avviso scritto comunicato a mezzo di lettere raccomandate consegnate a mano in data 13 marzo 2023, agli associati Fiorucci Lucia e Barbetti Vitaliano, 15 marzo 2023 all'associato Pannacci Arianna, e in data 16 marzo 2023 agli altri associati;

B - che la presente assemblea è di seconda convocazione, essendo andata deserta l'assemblea di prima convocazione, convocata per il giorno 29 marzo 2023 alle ore nove e minuti zero

REGISTRATO

Agenzia Entrate

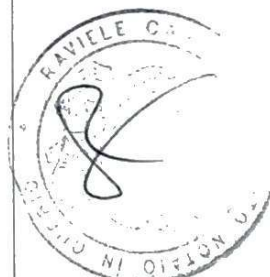
di PERUGIA

il 03/04/2023

al n. 7262

Serie 1T

€. 200,00



(9,00), presso lo studio del Notaio Carmen Raviele, sito in Gubbio (PG), Via Beniamino Ubaldi n.5;

C - che sono presenti, in proprio, tutti gli associati, la cui identità e legittimazione viene accertata dal Presidente regolarmente iscritti nel libro degli associati ed in regola con i versamenti, rappresentanti nel complesso tutti gli associati con diritto di voto, e precisamente:

- la comparente Bedini Elisabetta, sopra generalizzata, in proprio;

- Fiorucci Lucia, nata a Gubbio (PG) il 13 dicembre 1954;

- Barbetti Vitaliano, nato a Gubbio (PG) il 1° gennaio 1949;

- Barbetti Giacomo, nato a Gubbio (PG) il 2 ottobre 1983;

- Belardi Maria Vincenza, nata a Gubbio (PG) il 19 luglio 1955;

- Stirati Domenico, nato a Gubbio (PG) il 2 ottobre 1953;

- Pannacci Arianna, nata a Gubbio (PG) il 16 maggio 1978;

- Salciarini Elisa, nata a Gubbio (PG) il 1° agosto 1979;

- Monacelli Lucia, nata a Gubbio (PG) il 23 marzo 1979;

- Pascolini Fabio, nato a Gubbio (PG) il 10 settembre 1974;

D - che è presente l'intero Consiglio Direttivo nelle persone

di: BEDINI ELISABETTA, sopra costituita, Presidente; PANNACCI ARIANNA, Vicepresidente; BELARDI MARIA VINCENZA, Segretario;

PASCOLINI FABIO, Tesoriere; Fiorucci Lucia, Barbetti Vitaliano, Stirati Domenico, Salciarini Elisa e Monacelli Lucia, Consiglieri;

E - che l'associazione è priva di Organo di Controllo,

DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea ai sensi di legge e degli articoli 13 e 15 dello statuto dell'Associazione, ed atta a deliberare sugli argomenti di cui in seguito. Tutto ciò constatato, il Presidente legge all'assemblea il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) eliminazione della limitazione dell'elettorato attivo ai soli associati maggiorenni con conseguente modifica del primo comma dell'articolo 8 dello statuto associativo;
- 2) modifiche inerenti e consequenziali.

Preliminarmente il Presidente chiede all'assemblea di poter trattare congiuntamente tutti i punti all'ordine del giorno vista la loro evidente connessione. L'assemblea accetta tale proposta.

Il Presidente, aprendo la discussione sull'ordine del giorno, illustra le ragioni, già note all'assemblea, che impongono di eliminare la limitazione dell'elettorato attivo ai soli associati maggiorenni prevista dallo statuto, come richiesto dall'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai fini di poter perfezionare il procedimento di trasmigrazione e di iscrizione dell'Associazione EL.BA ASSOCIAZIONE ELISABETTA BARBETTI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", IN SIGLA "EL.BA ODV" nel Registro Unico Nazionale del Terzo

Settore (RUNTS).

Lo stesso ricorda poi che, a seguito di tali variazioni, occorrerà modificare il primo comma dell'articolo 8 dello statuto associativo.

Dopo breve discussione l'assemblea, udita la relazione del Presidente, all'unanimità e con voto palese mediantealzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente

DELIBERA

- 1) di eliminare la limitazione dell'elettorato attivo ai soli associati maggiorenni prevista dallo statuto;
- 2) di modificare conseguentemente il testo del primo comma dell'articolo 8 dello statuto associativo che assumerà il seguente tenore letterale:

"Tutti gli associati hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, purché in regola con il versamento della quota associativa e non decaduti";

- 3) di approvare il nuovo testo dello statuto sociale aggiornato con le modifiche innanzi deliberate;

- 4) di delegare all'organo amministrativo i più ampi poteri per provvedere all'attuazione delle deliberazioni di cui al presente verbale e per apportare ad esse le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in sede di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, autorizzandolo a fornire tutta la documentazione integrativa che venisse richiesta dalle Autorità Competenti.

A questo punto il Presidente accerta e proclama i risultati delle votazioni e mi consegna il nuovo testo di **statuto** come ottenuto a seguito delle modifiche deliberate che, previa sottoscrizione della costituita e di me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore diciannove e minuti dieci (19,10).

Le spese e tasse, annesse e dipendenti del presente atto sono a carico dell'associazione.

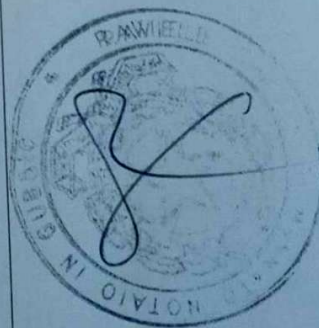
Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5 del D.Lgs.n.117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.

La costituita mi esonera dalla lettura dell'allegato dichiarando di avere esatta conoscenza del suo contenuto per averne preso visione in precedenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla comparente che, da me interpellata, lo approva dichiarandolo conforme alla sua volontà. Scritto da me notaio con mezzi elettronici e completato di mio pugno, consta di fogli due, facciate sette fin qui e viene sottoscritto nei modi di legge dalla costituita e da me Notaio alle ore diciannove e minuti quindici (19,15).

Firmato:

ELISABETTA BEDINI.



Carmen Raviele Notaio Sigillo



Carmen Raviele
Notaio

Allegato "A" al verbale in data 30 marzo 2023-----
repertorio n.5883 raccolta n.3081-----

-----**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**-----

-----**"EL.BA ASSOCIAZIONE ELISABETTA BARBETTI ORGANIZZAZIONE DI**
-----**VOLONTARIATO"**, in sigla **"EL.BA ODV"**-----

-----**ART.1 - DENOMINAZIONE**-----

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche e integrazioni (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore) un'Associazione non riconosciuta denominata **"EL.BA ASSOCIAZIONE ELISABETTA BARBETTI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"**, in sigla **"EL.BA ODV"**.-----

-----**ART.2 - SEDE E DURATA**-----

L'Associazione ha sede legale in Gubbio (PG), alla Via del Popolo n.15, ed ha durata a tempo indeterminato.-----

-----**ART.3 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO - DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI-**

L'Associazione non ha fini di lucro ed è indipendente da partiti e sindacati.-----

E' prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. E' inoltre espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.-----

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.-----

-----**ART.4 - SCOPO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI**-----

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, delle seguenti attività di interesse generale rientranti nelle previsioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:-----

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;-----

b) interventi e prestazioni sanitarie;-----

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;-----

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,

nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----

- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; -----
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;-----
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;-----
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.-----

Per il raggiungimento delle finalità l'associazione svolgerà attività di formazione del personale sanitario e degli allievi delle scuole di ogni ordine e grado con particolare riferimento ai settori dell'educazione alla sicurezza stradale e della legalità, nonché il sostegno di iniziative rivolte a colmare i bisogni nel settore socio-sanitario.-----

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo l'Associazione potrà organizzare attività solidaristiche quali: ----

- l'istituzione di borse di studio;-----
- l'istituzione di riconoscimenti per opere di rilevanza sociale da parte di enti o persone;-----
- la partecipazione alla formazione di personale specializzato;-----
- la collaborazione con altri enti o organizzazioni per il raggiungimento di obiettivi di particolare rilevanza sociale e sanitaria.-----

L'associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse.-----

L'Associazione può essere socia di altre Associazioni con fini analoghi.-----

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.-----

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di

verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.-----

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art.6 del D.Lgs. n.117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo e nei limiti consentiti dalle leggi tempo per tempo vigenti. --- L'Associazione, in via puramente strumentale rispetto alle finalità e alle attività di cui sopra, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, creditizia e finanziaria necessarie oppure utili alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e, comunque, attinenti, direttamente o indirettamente agli scopi stessi, il tutto nei limiti consentiti dalle norme tempo per tempo vigenti.-----

-----ART.5 - VOLONTARI-----

Per lo svolgimento delle proprie attività e per il perseguimento dei fini istituzionali l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività prestata dai propri associati in forma volontaria, libera e gratuita, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. -----

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.-----

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea degli associati. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.-----

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

-----ART.6 - ASSOCIATI-----

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.-----

Possono far parte dell'Associazione tutti i soggetti, persone fisiche, che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione, senza alcun tipo di discriminazione relativa al sesso, alla razza, idee e religione. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.-----



-----Art. 7 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI-----

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con deliberazione motivata da adottarsi entro la prima riunione utile del Consiglio; lo stesso Organo Amministrativo potrà richiedere altri atti e documenti condizionanti per l'ammissione dell'associato.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

-----ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI-----

Tutti gli associati hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, purché in regola con il versamento della quota associativa e non decaduti.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di associato. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi degli associati sono annotati nel libro degli Associati dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro degli Associati da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali e contabili dell'associazione.

Gli Associati sono altresì obbligati:-----

- ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni validamente adottate dagli organi associativi;--
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e degli altri aderenti alla stessa;-----
- a versare la quota associativa, il cui importo verrà deliberato dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati hanno altresì diritto:-----

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;-----
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;-----
- ad accedere alle cariche associative.

Gli Associati non possono vantare alcun diritto nei confronti del Fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'as-

sociazione.-----

-----**ART. 9 - QUOTA ASSOCIATIVA**-----

Gli Associati, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.-----

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di associato per morosità.-----

-----**ART. 10 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO**-----

La qualifica di Associato si perde per recesso, morosità, esclusione, morte o per altre cause previste dalla legge.-----

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.-----

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.-----

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea. Ad ogni buon conto, in relazione alla gravità della violazione degli obblighi associativi, l'Organo amministrativo potrà altresì effettuare richiamo scritto nei confronti dell'associato.-----

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.-----

-----**ART. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**-----

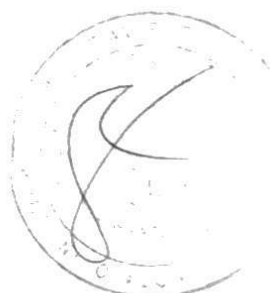
Sono Organi dell'Associazione:-----

- a) l'Assemblea degli associati;-----
 - b) il Consiglio Direttivo;-----
 - c) il Presidente;-----
 - d) il Vice Presidente;-----
 - e) il Segretario;-----
 - g) il Tesoriere;-----
 - h) l'Organo di Controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea degli associati.-----
- Tutte le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.-----

-----**ART. 12 - ASSEMBLEA**-----

L'Assemblea è l'organo sovrano e deliberativo dell'Associazione.-----

L'assemblea è composta da tutti gli associati.-----



All'assemblea hanno diritto di partecipare e di votare tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D.Lgs. n.117/2017. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.-----

Ciascun associato ha un voto.-----

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. -----

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. -----

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.-----

L'assemblea degli Associati:-----

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;-----

- nominare i componenti dell'Organo di controllo, quando la nomina di questo organo sia per legge obbligatoria;-----

- approva il bilancio di esercizio;-----

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;-----

- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;-----

- delibera sulle modificazioni dello statuto associativo;-----

- approva i regolamenti;-----

- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;-----

- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;-----

- deliberare tutte le altre materie attribuite alla competenza dell'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto.-----

-----ART.13 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA-----

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio. -----

L'Assemblea è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno la metà degli associati regolarmente iscritti o da almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.-----

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede associativa purché in Italia.-----

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccon-

mandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto. -----

Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito espressamente comunicati dagli associati. -----

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. -----

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. -----

In difetto di comunicazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le assemblee cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati, tutti i membri del Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo, se nominato. -----

-----ART.14 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o di assenza, dal Vicepresidente, o, in caso di impedimento o di assenza di entrambi, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano per età. -----

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea. -----

La verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea. -----

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto. -----

---ART.15 - VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEGLI --- -----ASSOCIATI-----

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli Associati. -----

In seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rap-



presentati.-----
 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti (la metà più uno).-----
 Per le modifiche al presente statuto è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli Associati. La delibera è adottata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (la metà più uno).-----

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.-----

Le votazioni possono avvenire per acclamazione, per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano. La forma di votazione sarà ogni volta determinata dall'Assemblea per alzata di mano.-----

La votazione per scrutinio segreto è obbligatoria quando l'oggetto della deliberazione riguardi una persona fisica o l'elezione delle cariche sociali.-----

Ciascun associato ha un voto.-----

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.-----

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:-----

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;-----

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;-----

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.-----

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.-----

-----ART.16 - CONSIGLIO DIRETTIVO-----

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri secondo il numero determinato dall'Assemblea al momento della nomina. I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea e restano in carica per tre esercizi.-----

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.-----

I Consiglieri devono essere tutti associati.-----

Gli amministratori, entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro

unico nazionale del terzo settore indicando, le informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, ----

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.-----

Gli amministratori prestano la loro opera gratuitamente ed hanno diritto soltanto al rimborso delle spese documentate effettuate nel corso ed in ragione del loro mandato e che esse abbiano anticipato per conto e nell'interesse dell'Associazione.-----

Il consiglio ha facoltà di compiere tutti gli atti di gestione e quindi tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale, ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono inderogabilmente demandati all'Assemblea.-----

-----ART.17 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO-----

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.-----

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, oppure, in caso di urgenza, mediante convocazione telefonica, almeno otto giorni prima della data della riunione, con la comunicazione di ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.-----

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.-----

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del consiglio, purché i componenti l'Organo di Controllo, se nominati, siano stati informati e non vi si oppongano.-----

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.-----

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni si adottano con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.-----

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:-----

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;-----

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo



adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;-----
 c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare
 alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti
 posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e
 trasmettere documenti.-----

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta
 nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbaliz-
 zante.-----

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal
 Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali
 del Consiglio.-----

-----ART.18 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE-----

Il Consiglio Direttivo è l'Organo preposto alla gestione ed
 amministrazione dell'Associazione.-----

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e
 straordinaria dell'Associazione.-----

Spetta al Consiglio Direttivo di:-----

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;---
- convocare l'Assemblea degli associati;-----
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;---
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio
sociale;-----
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento
dell'Associazione;-----
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale
riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare
o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare
ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei
contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Asso-
ciazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con
altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Am-
ministrazione;-----
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote
di ingresso;-----
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli
associati;-----
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;-----
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi,
gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque de-
nominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni
Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Sco-
po), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità
simili o assimilate;-----
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compi-
mento di singoli atti;-----
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;-----
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressa-
mente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.
Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti
specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di

atti determinati.-----

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.-----

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.-----

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.-----

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.-----

-----ART. 19 - PRESIDENTE-----

La rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al Vicepresidente.-----

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro.-----

Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.-----

Il Presidente presiede e convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.-----

-----ART. 20 - VICE PRESIDENTE-----

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.-----

-----ART. 21 - SEGRETARIO-----

Tra i compiti del Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, rientrano:-----

a) la stesura dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;-----

b) la tempestiva comunicazione dell'indizione dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;-----

c) la tenuta dei libri associativi di sua competenza.-----

Lo stesso può delegare ad uno o più Consiglieri lo svolgimento di taluni dei compiti sopra indicati.-----

-----ART. 22 - TESORIERE-----

Il Tesoriere cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.-----

Può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti,



in via transitoria o permanente.

-----ART.23 - ORGANO DI CONTROLLO-----

L'Associazione può nominare, con delibera dell'Assemblea, un Organo di Controllo composto da tre membri, di cui almeno uno scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, oppure un Organo di controllo monocratico, costituito da un Revisore Legale iscritto nell'apposito Registro. La nomina di tale organo è obbligatoria nei casi previsti dalla legge. ---
L'Organo di Controllo, nel caso di organo collegiale, elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.-----

L'Organo di Controllo rimane in carica per quattro esercizi e scade all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.-----

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. -----

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida. -----

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.-----

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.-----

Ove ritenuto necessario e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di Controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Qualora i componenti dell'Organo di Controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.-----

-----ART.24 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE-----

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti

pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.-----

Sono altresì parte del patrimonio dell'Associazione le entrate derivanti da convenzioni o accordi con le amministrazioni pubbliche.-----

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.-----

-ART.25 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE E DIRITTO DI CONSULTAZIONE -

-----DEGLI ASSOCIATI-----

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dalla legge ed in particolare dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri associativi: -----

- Libro degli associati;-----
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;-----
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;-----
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;-----
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove istituito, e degli eventuali altri Organi associativi.-----

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.-----

I libri dell'Associazione sono consultabili dall'associato che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.-----

-----ART. 26 - BILANCIO-----

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato al Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea degli Associati entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio.-----

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che il-



illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a euro duecentoventimila virgola zero (220.000,00) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.-----
Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.-----

-----ART.27 - SCIoglimento-----

L'Associazione può essere sciolta, oltre che per gli altri casi previsti dalla legge, soltanto a seguito di deliberazione dell'assemblea degli associati.-----
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.-----

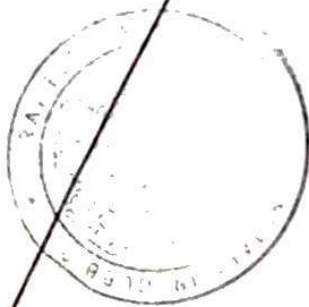
L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori.-----

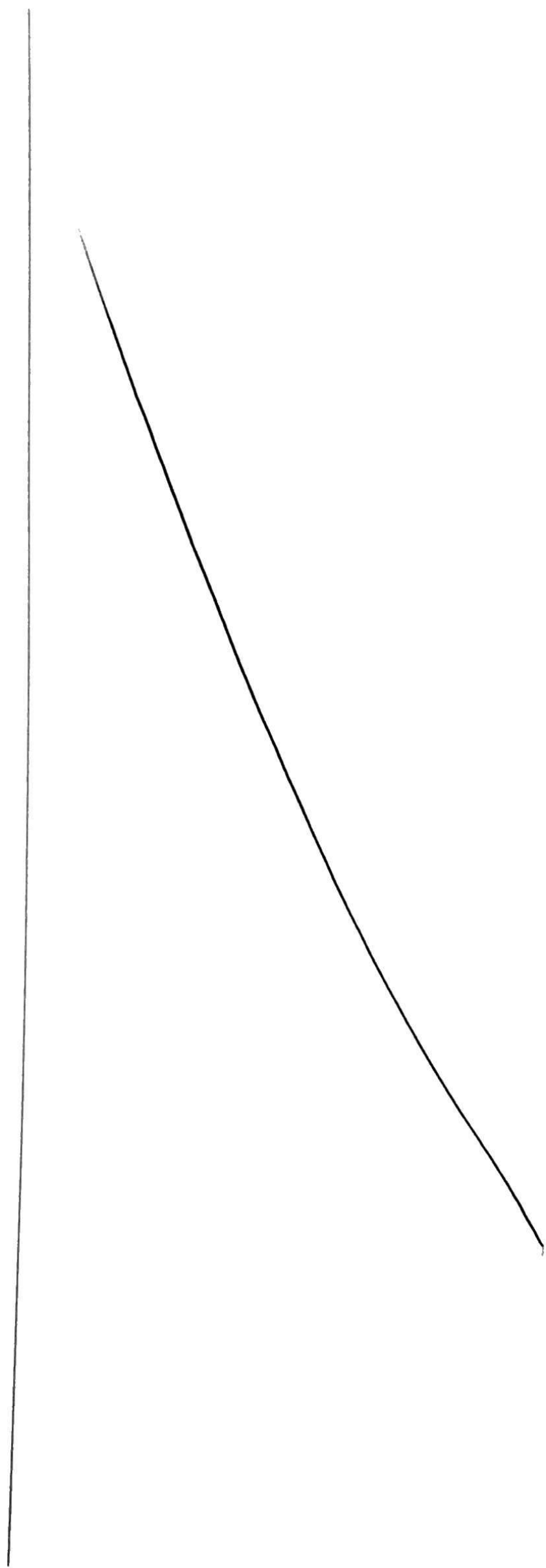
-----ART.28 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO-----

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore.-----

-----ART.29 - RINVIO-----

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si applicano le norme previste dal codice civile e dalle altre leggi in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.-----





LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.
CONSTA DI FOGLI SEI FACCIAE VENTUNO
SI RILASCIA PER USO CONSENTITO DALLA LEGGE.
GUBBIO, 12 APRILE 2023



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and flourishes. Below the signature is a circular stamp. The text within the stamp is partially obscured by the signature but appears to include "NOTAIO" and "GUBBIO".